

Decreto del 4 marzo 2021 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Gianluigi Canali

L'art. 160 l. fall, come modificato dal D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2015 n.

132, prevede, al quarto comma, che nei concordati non riconducibili all'art. 186-*bis*

l. fall la proposta di concordato preventivo deve assicurare il pagamento

di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale

disposizione deve essere interpretata secondo un criterio "intermedio",

sostanzialmente ispirato alla disciplina *ante* 2005 in tema di concordato

per cessione dei beni, secondo cui la valutazione del giudice volta a

verificare la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il soddisfacimento dei

crediti nella misura prevista dovrà essere fondata su elementi seri e concreti

idonei a determinare la fondata opinione, intesa come "quasi certezza", che secondo

l'id quod plerumque accidit la liquidazione dei beni stessi fornirà i

mezzi necessari al detto soddisfacimento (conf. Cass. n. 3527/1989; Cass. n.

2809/1988; Cass. n. 3128/1973). L'assunzione di tale criterio

interpretativo

incide necessariamente anche sul contenuto dell'attestazione, la quale dovrà fornire elementi oggettivi che consentano di ritenere certo il risultato prospettato dal debitore.

Principi

espressi nel giudizio avente ad oggetto la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo promossa da una s.p.a. (nella quale quest'ultima aveva proposto ai creditori un piano liquidatorio che prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e il pagamento nella misura del 26,47% dei crediti chirografari). Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato formulata dalla s.p.a., poiché il piano proposto veniva giudicato inidoneo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari. Sul punto, il Tribunale rilevava le seguenti criticità:

a) con riferimento al compendio immobiliare, la carenza di manifestazione di interesse con la conseguenza che la relativa vendita sarebbe avvenuta, con ogni probabilità, con ribassi notevolmente superiori al 20% e, dunque, con impossibilità a garantire il pagamento ai creditori chirografari nella misura del 20%; b) l'incertezza in relazione all'acquisto delle rimanenze indicate dalla società proponente o, comunque, che l'acquisto potesse essere concretizzato a valori prossimi a quelli indicati dalla proponente; c)

*l'esistenza di crediti
in relazione ai quali l'incasso risultava incerto nella misura
e nei tempi
indicati nella proposta.*

[Decr. 4.3.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

A
seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18
dell'11.9.2019,
il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso
di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi
a carico del
consumatore. Può ritenersi pertanto superato l'orientamento
giurisprudenziale
nazionale che, ai fini della determinazione degli effetti
dell'estinzione
anticipata dei rapporti di credito al consumo, distingueva tra
costi *up-front*
e *recurring*.

Gli
eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari,
promotori, etc.) di cui
l'intermediario si avvalga ai fini dell'offerta fuori sede dei
propri prodotti

o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale diretto con il cliente, con la conseguenza che sono riconducibili a detto rapporto contrattuale le commissioni di mediazione pagate ai collaboratori dell'intermediario.

Principi espressi nel giudizio d'appello promosso dal consumatore nei confronti della società finanziaria avverso la sentenza del Giudice di Pace, ai fini della restituzione del residuo delle commissioni e del premio assicurativo pagati a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.

[Sent. 04.03.2021Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (cfr. Corte di Giustizia UE11.9.2019, C-383/18

).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dalla parte mutuataria di un contratto di finanziamento (“cessione del quinto”) avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda restitutoria svolta dalla medesima nei confronti dell’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B.

Con il gravame, l’appellante censurava la mancata applicazione della normativa settoriale relativa al rapporto e, in particolare, all’ipotesi di estinzione anticipata, in virtù della quale il cliente-consumatore ha diritto alla restituzione della parte “non maturata” degli oneri corrisposti in sede di conclusione del contratto (“interessi, commissioni, premi assicurativi”).

[Sent. 04.03.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)